



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il collegio per i reati ministeriali

composto dai seguenti magistrati

dott.ssa Maria Teresa Cialoni

Presidente

dott.ssa Donatella Casari

Giudice

dott.ssa Valeria Cerulli

Giudice

riunitosi in camera di consiglio

letti gli atti del procedimento sopraindicato a carico di Meloni Giorgia, nata a Roma il 15.01.1977, difesa di fiducia dall'avv. Giulia Buongiorno del foro di Roma presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

Indagata

dei reati di cui agli artt. 110, 314, 378 c.p.,

ritenuta la propria competenza funzionale;

letto il parere espresso dal P.M., ai sensi dell'art. 8 L. Cost. 1 del 1989, pervenuto il 7.7.25;

ritenuto, quanto alla posizione di Meloni Giorgia, indagata dei reati di cui agli artt. 378 e 314 c.p., in concorso con i Ministri Nordio e Piantedosi e con il Sottosegretario Mantovano – per i quali si procede separatamente - di poter condividere *in parte qua* le argomentazioni svolte dal Procuratore della Repubblica;

rilevato che quest'ultimo ha evidenziato che, dalle sommarie informazioni del Prefetto Caravelli - il quale ha riferito che la Presidente del Consiglio era stata *sicuramente informata* mentre per il resto si è limitato ad esprimere una valutazione (*ritengo*, sulla base di indicazioni che mi dava il Sottosegretario Mantovano, che fosse d'accordo) senza, tuttavia, specificare quali fossero state le *indicazioni* ricevute su cui aveva fondato una simile valutazione - *non compare alcun dettaglio o elemento valutabile circa la portata, natura, entità e finalità dell'informazione, specie sotto il profilo della sua condivisione delle "decisioni" adottate*;

rilevato che ha parimenti osservato che nemmeno la nota delle autorità libiche, contenente un profondo ringraziamento con riferimento alla vicenda Almasri, può costituire un dato probatorio univoco in quanto *nel linguaggio protocollare i sensi di ringraziamento di un Paese verso un altro non possono che essere espressi nei riguardi della massima Autorità di Governo del Paese ringraziato, a prescindere da ciò che è stato materialmente fatto e da chi ne abbia consentito la realizzazione*;

ritenuto che analoghe considerazioni valgano anche rispetto alle dichiarazioni rilasciate *ex post* dalla Presidente del Consiglio, a nome del Governo, sulle reti RAI dopo aver ricevuto l'avviso ex art. 6 l. cost. n. 1/89, essendo il piano dell'assunzione di responsabilità politica distinto e retto da principi diversi rispetto a quelli propri dell'imputazione della responsabilità penale;

ritenuto in punto di diritto che, in tema di concorso morale, *ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda*

definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato<sup>1</sup>;

rilevato, altresì, che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà<sup>2</sup>;

ritenuto che, nella specie, gli elementi indiziari sopra evidenziati non siano dotati di gravità, precisione e concordanza tali da consentire di affermare in che termini e quando la Presidente del Consiglio sia stata preventivamente informata e abbia condiviso la decisione assunta in seno alle riunioni, rafforzando con tale adesione il programma criminoso;

ritenuto, in conclusione, che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna, limitatamente alla posizione della sola Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tanto per il reato di cui all'art. 314 c.p. quanto per quello di cui all'art. 378 c.p. e che, pertanto, nei suoi confronti debba essere disposta l'archiviazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 8 della Legge costituzionale n. 1/89, dispone l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di Meloni Giorgia per i reati di cui agli art. 378 e 314 c.p. a lei ascritti.

Visto l'art. 116 c.p.p., autorizza il rilascio di copia degli atti del procedimento agli interessati.

Roma, 1° agosto 2025

I Giudici

Donatella Casari

Valeria Cerulli

Donatella Casari

Valeria Cerulli

Il Presidente

Maria Teresa Cialoni

Maria Teresa Cialoni

depositato in  
cancelleria

il 1/08/25 ore 20,50

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Maria Teresa Gardi

<sup>1</sup> Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 45506 del 27/04/2023 Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285548 - 11

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021 Ud. (dep. 23/11/2021) Rv. 282295 - 01.